

versione modificata ed integrata con deliberazione 28 aprile 2026, 148/2026/R/eel

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2026
81/2026/R/EEL**

**PRIME DISPOSIZIONI FUNZIONALI AL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER I CLIENTI TITOLARI DI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1378^a riunione del 17 marzo 2026

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221e, in particolare, l'articolo 60 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito: Codice della privacy);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 "Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché

disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, (di seguito: decreto-legge 21/26);

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il vigente “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica” (CTTE), approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione 23 luglio dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2025, 428/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 428/2025/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto-legge 105/2010 ha previsto, all’articolo 1-bis, l’istituzione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), presso l’Acquirente unico S.p.A. (di seguito anche: AU), attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione; il SII è finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale ed è basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- l’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di c.d. bonus sociali, prevedendo, al comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021, il bonus sociale per la fornitura dell’energia elettrica di cui all’articolo 1, comma

375, della legge 266/05 (di seguito: bonus sociale elettrico) e il bonus sociale per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 221/15, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha, inoltre, previsto che l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: Gestore del SII);
- con la deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità ha definito le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle tre agevolazioni (bonus sociale elettrico, gas e idrico per disagio economico) articolando le disposizioni in diversi allegati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 1, ha istituito per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai clienti titolari del bonus sociale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- il decreto-legge 21/26 al succitato articolo 1, comma 1, ha stabilito, inoltre, che ai fini del riconoscimento del contributo straordinario l'Autorità provveda con propria deliberazione, nel limite di spesa di 315 milioni di euro delle risorse da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del medesimo decreto;
- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 2, ha disposto che per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possano riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del *bonus* sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica (di seguito: contributo volontario);
- il valore economico del contributo volontario è pari alla componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia, di cui alla deliberazione dell'Autorità 428/2025/R/eel, applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno;
- il succitato comma 2, specifica che il contributo volontario possa essere erogato purché i consumi del bimestre di cui al punto precedente, definito per la valorizzazione economica del contributo volontario non siano superiori a 0,5 MWh, e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh;

- ai fini della erogazione del contributo volontario, il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 2 prevede che debba essere effettuata con riferimento al periodo di competenza relativo ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre di cui al punto precedente; pertanto, il contributo volontario potrà essere erogato a decorrere dal mese di luglio 2026, con riferimento ai punti di prelievo attivi alla data del 1° gennaio 2026;
- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 3 prevede che ai venditori che aderiscono all'erogazione del contributo volontario venga rilasciata una attestazione che possa essere utilizzata anche a fini commerciali;
- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, commi 2 e 3, prevede che l'Autorità, con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, definisca le modalità applicative per l'erogazione del contributo volontario, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e favorire la tutela dei consumatori, nonché le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale;
- infine, il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 3 prevede che l'Autorità monitori nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni relative al contributo volontario, nonché al rilascio delle attestazioni relative alle adesioni dei venditori.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare immediata attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21/26, considerata la rilevanza sociale del contributo straordinario volto a garantire un sostegno economico ai nuclei familiari aventi diritto, in una particolare fase di tensioni sui mercati dell'energia;
- sia a tal fine opportuno definire le disposizioni volte ad assicurare la tempestiva erogazione del contributo straordinario per i clienti titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21/26, (21 febbraio 2026), in conformità a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 1, in modo da garantire un supporto immediato ed effettivo ai nuclei familiari in condizione di maggior disagio economico;
- al fine di semplificare e velocizzare le modalità di erogazione del contributo, nonché di minimizzare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti, risulta opportuno prevedere che il contributo sia erogato al titolare del bonus sociale avente diritto, dalla controparte commerciale e dall'esercente la maggior tutela che serve detto cliente alla data di entrata in vigore del già menzionato decreto anche nei casi in cui vi sia stato un successivo cambio di fornitore, in quanto tale soggetto è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento del bonus sociale elettrico e, conseguentemente, del contributo straordinario;
- sia a tal fine opportuno prevedere che il contributo straordinario debba essere riconosciuto in un'unica soluzione di importo pari a 115 euro da parte delle imprese distributrici agli utenti del trasporto interessati nel primo documento regolatorio utile collegato alla fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri

corrispettivi e da parte delle controparti commerciali e degli esercenti la maggior tutela ai clienti finali nella prima bolletta utile, dandone separata evidenza; qualora nella medesima bolletta si evidenzi un credito, questo debba essere contabilizzato nelle bollette successive in continuità di fornitura o, in caso di discontinuità della fornitura, il credito debba essere erogato secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;

- con riferimento agli aspetti di rendicontazione del contributo straordinario, prevedere che sia data evidenza dell'importo erogato nell'ambito della rendicontazione del bonus sociale, di cui alla deliberazione 63/2021/R/com e relativi Allegati.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario provvedere con successivo provvedimento a introdurre le disposizioni funzionali a consentire l'erogazione del contributo volontario di cui al decreto-legge 21/26, articolo 1, comma 2, ai nuclei familiari che non siano titolari del *bonus* sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, nonché le modalità di rilascio dell'attestazione per i venditori che aderiscano all'erogazione del contributo volontario e le forme di pubblicazione delle stesse;
- non procedere agli adempimenti connessi alla preventiva consultazione come previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A in considerazione sia della straordinaria urgenza dell'intervento sia del contenuto vincolato del presente provvedimento

DELIBERA

1. il contributo straordinario di cui al decreto-legge 21/26, articolo 1, comma 1, è erogato con riferimento ai clienti domestici titolari di punti di prelievo attivi e titolari di bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), indicato in bolletta con la seguente dicitura: “*contributo straordinario di cui al Decreto Bollette*”;
2. il contributo di cui al precedente punto 1. è riconosciuto in un'unica soluzione, per un importo pari a 115 euro, da parte delle imprese distributrici agli utenti del trasporto nel primo documento regolatorio utile collegato alla fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi e da parte delle controparti commerciali e degli esercenti la maggior tutela ai clienti finali, nella prima bolletta utile; qualora nella medesima bolletta si evidenzi un credito, questo deve essere contabilizzato nelle bollette successive in continuità di fornitura o, in caso di discontinuità della fornitura, il credito deve essere

- erogato secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
3. di prevedere che nelle bollette in cui si eroga il contributo straordinario di cui al precedente punto 1, gli esercenti la maggior tutela e le controparti commerciali siano tenuti a riportare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione 501/2014/R/com, e ai sensi dell'articolo 8, comma 8.18 della deliberazione 315/2024/R/com, il testo della comunicazione come di seguito riportato:
*“Gentile Cliente,
in quanto titolare di bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio u.s., Le è stato riconosciuto automaticamente un contributo straordinario del valore di 115 euro sulla fornitura di energia elettrica in aggiunta al bonus sociale già riconosciuto.”;*
 4. il contributo straordinario erogato di cui al precedente punto 1., è rendicontato nell'ambito della rendicontazione del bonus sociale elettrico, di cui alla deliberazione 63/2021/R/com e relativo Allegato B;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua